

COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 16

Data 29/11/2023

COPIA

Oggetto :

LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO REP 22/2023 TRA L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO-CIRIA E LA SOCIETA' EDIL COSTRUCTA DI LO IACONO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

PREMESSO che è stata costituita l'Unione Lombarda dei Comuni OGLIO - CIRIA per la gestione di diversi servizi e funzioni proprie dei Comuni mediante approvazione di convenzioni;

VISTI:

- il decreto del Presidente dell'Unione n. 3/2023 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del settore finanziario per l'anno in corso;
- la deliberazione di C.C. n. 14 del 27/04/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2023-2025;
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e successive variazioni;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio amministrativo dell'Unione Oglio - Ciria n. 201 del 29/11/2023 avente ad oggetto: "REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO DI GRONTARDO - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DIRITTI DI ROGITO" trasmessa dall'Unione al Comune di Grontardo;

DATO ATTO:

- che in data 03/08/2023 è stato stipulato, nelle forme dell'atto pubblico, il contratto rep. 22/2023 tra l'Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria e la Società EDIL COSTRUCTA DI LO IACONO ANTONIO per nuova costruzione asilo nido del Comune di Grontardo;
- che il pubblico ufficiale rogante è il Segretario Comunale, Dott.ssa Bonomelli Elena;
- che l'importo del contratto è pari ad € 376.965,02;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2-bis, D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, stabilisce che *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'[articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734](#), come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla*

COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

ACCERTATO che ricorrono i presupposti indicati dal citato art. 10, comma 2-bis e, che, quindi, devono essere riconosciuti i cd. diritti di rogito al Segretario Comunale, quantificati in complessivi € 1.700,81, importo trasferito dall’Unione e accertato al capitolo 20101.02.0002 “Trasferimenti da Unione” del bilancio di previsione 2023/2025, dando atto che:

- l’Unione Oglio – Ciria è privo di dipendenti con qualifica dirigenziale;
- il Segretario non ha incassato nel corso del 2023 una somma superiore al tasso soglia fissato dalla legge, tenendo in considerazione tutti i Comuni in cui presta la propria opera. Tale circostanza è stata accertata (come richiesto dalla recente giurisprudenza contabile; cfr. C.Conti, Sez. Puglia, delib. nr. 25/2023) mediante il rilascio di un’apposita dichiarazione da parte del Segretario Comunale;

RILEVATA la sussistenza di un contrasto interpretativo tra la giurisprudenza contabile e ordinaria in merito all’individuazione del soggetto – l’Ente o il Segretario Comunale - su cui gravano i cd. oneri riflessi a carico dell’Ente. Sinteticamente:

- parte della giurisprudenza contabile (cfr. C.Conti, Sez. Autonomie, delib. nr. 21/2015) afferma che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico ente. Seguendo questo orientamento la somma di Euro 1.204,97, è comprensiva altresì dell’IRAP e degli Oneri Riflessi;
- viceversa, parte della giurisprudenza contabile (cfr. C.Conti, Sez. Veneto, delib. nr. 400/2018 e C.Conti, Sez. Liguria, delib. nr. 74/2019) e la consolidata giurisprudenza ordinaria di merito (cfr. *ex multis* Trib. Milano, Sez. Lavoro, nr. 1539/2016; Trib. Milano, Sez. Lavoro, nr. 2561/2016; Trib. Busto Arsizio, Sez. Lavoro, nr. 307/2016; Trib. Taranto, Sez. Lavoro, nr. 3269/2016; Trib. Bergamo, Sez. Lavoro, nr. 762/2016; Trib. Brescia, Sez. Lavoro, nr. n. 1486/2016; Trib. Monza, Sez. Lavoro, nr. 46/2017; Trib. Verona, Sez. Lavoro, nr. n. 23/2017; Trib. Potenza, Sez. Lavoro, nr. 411/2017; Trib. Brescia, Sez. Lavoro, n. 75/2017; Trib. Lavoro, Sez. Lavoro, nr. 46/2017; Trib. Milano nr. 1386/2017; Trib. Busto Arsizio nr. 438/2016; C. App. Brescia, Sez. Lavoro, del 18.5.2017-R.G. 47/2017) sostengono che l’IRAP, non essendo un onere riflesso, non può gravare sul lavoratore dipendente (in conformità con quanto affermato da Cass. SSUU nr. 12117/2009), mentre gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritto di rogito devono essere ripartiti tra Comune e Segretario secondo le regole ordinarie;

RILEVATO, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti (C.Conti, Sezione Autonomie, delib. 24/2019), nuovamente intervenuta sul punto, ha affermato che la questione non riguarda la << *“materia di contabilità pubblica”*, in quanto «*si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede*». Tale conclusione è avvalorata dalla presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (come dimostrano le pronunce in materia emesse dal giudice ordinario). Il quesito involge, da un lato, l’applicazione di norme di diritto pubblico quali sono quelle che appartengono alla materia del diritto tributario, insuscettibili di ogni possibile adattamento in funzione dei deliberati in sede consultiva della Corte dei conti, dall’altro, la cognizione e l’accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri “statuti” processuali e sostanziali indefettibili rispetto ai quali non hanno rilevanza ed efficacia giuridica fonti ad essi estranee. In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvencono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la funzione consultiva della Corte dei conti, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”>>.

COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

CONSIDERATO che:

- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi nuovamente, non ha risolto il contrasto interpretativo, poiché la questione non interessa la “*materia della contabilità pubblica*”;
- il contrasto involge diritti soggettivi patrimoniali e che, quindi, spetta al giudice ordinario pronunciarsi in merito ad essi, secondo le ordinarie regole del riparto di giurisdizione.

RITENUTO di aderire alla consolidata giurisprudenza ordinaria di merito e di procedere ad impegnare la somma di Euro 1.285,57 a favore del Segretario Comunale oltre IRAP e Oneri;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno, anche potenziale, in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., dell’art. 7 del DPR 62/2013, nonché dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

DETERMINA

1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di impegnare e liquidare a favore del Segretario Comunale dott.ssa Bonomelli Elena, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma di € 1.285,57 quale importo spettante per i diritti di rogito per la stipula dell’atto pubblico citato in premessa, imputandola al capitolo di spesa: 01.02.1.01.0007 “Diritti di Rogito”, oltre IRAP sul capitolo 01.02.1.02.0001 e oneri sul capitolo 01.021.01.0004 del bilancio di previsione 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;
3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che sulla base dei dati resi disponibili dal servizio finanziario, l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ed è quindi assunto in conformità al disposto dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Determinazione;
5. di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di trasmettere il presente atto all’ufficio personale per quanto di competenza e all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Del monte Letizia

Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione dell’impegno.

Grontardo, 29/11/2023

Il Responsabile Finanziario
F.to dott.ssa Del Monte Letizia

Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente.
Grontardo, 20/12/2023

il responsabile della pubblicazione
F.to Tonarelli Elisa

COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto :

LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO REP 22/2023 TRA L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO-CIRIA E LA SOCIETA' EDIL COSTRUCTA DI LO IACONO ANTONIO

Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Grontardo, lì 29/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Del monte Letizia

Parere preventivo regolarità contabile

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno.

Grontardo, lì 29/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Del Monte Letizia

Copia conforme all'originale per pubblicazione all'Albo Pretorio online
20/12/2023

F.to dott.ssa Bonomelli Elena
Il Segretario Comunale